

Codice A1814A

D.D. 4 luglio 2018, n. 1981

R.D. 523/1904 - Autorizzazione idraulica per intervento di manutenzione del rio Limbione mediante taglio selettivo della vegetazione e risagomatura dell'alveo in Comune di Casalnoceto (AL).Richiedente: Comune di Casalnoceto (AL).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Casalnoceto (AL), Piazza Dante Alighieri n.1, CF 00435090063, ad eseguire l'intervento di manutenzione del rio Limbione mediante taglio selettivo della vegetazione e risagomatura dell'alveo, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1) l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche sottoriportate e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2) il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (legge regionale n. 4 del 10/02/2009) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2013, in particolare:

- all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, comma 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.);
- nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell'art. 37 comma 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i, tagliando esclusivamente le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponda.

3) le operazioni di taglio andranno fatte nel rispetto dei periodi di silenzio selvicolturale previsto dal comma 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i. (dal 31 marzo al 15 giugno);

4) è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;

5) il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle relative lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di mt 4 dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;

6) la presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;

7) il materiale litoide sciolto proveniente dalle risagomature dovrà essere utilizzato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o delle erosioni localizzate lungo le sponde e quello non riutilizzabile dovrà essere conferito a discarica (se privo di valore commerciale);

- 8) l'asportazione di eventuale materiale litoide in esubero è condizionato alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell'appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09/02/2015;
- 9) non è consentito modificare la quota sommitale delle sponde esistenti del corso d'acqua;
- 10) ad ultimazione lavori dovranno essere rimosse le piste e gli accessi all'alveo ripristinando lo stato dei luoghi.
- 11) le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 12) durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
- 13) il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 14) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di notifica del presente atto, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- 15) il Comune di Casale Monferrato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, Ufficio di Alessandria l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni avute;
- 16) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- 17) il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Trattandosi di un intervento che prevede il miglioramento dell'efficienza idraulica del corso d'acqua, come stabilito al punto n) della "Tabella canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche", Tabella A allegata alla l.r. 17 del 12/08/2013 e s.m.i., il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde e che rientrano nelle delimitazioni stabilite dal presente atto, è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 23, comma 1, punto b) del regolamento regionale n.14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/08 e s.m.i. e pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Dott. Geol. Roberto IVALDI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Roberto CRIVELLI